

**Il confronto.** Rispetto alle grandi imprese, è più difficile ottenere le delibere bancarie di

## Meno strumenti e iter più lungo: le

approvazione e non è possibile l'utilizzo per rifinanziare rate scadute o in scadenza

## Pmi sono svantaggiate

■ Con la conversione in legge del decreto Liquidità, rimanendo in attesa di quella del decreto Rilancio (che contiene gli strumenti finanziari e il patrimonio destinato di Cdp), le imprese si affacciano faticosamente alla ricerca di capitale per risollevare la talvolta difficile situazione finanziaria. Sinora il 90% delle delibere bancarie ha riguardato finanziamenti a micro-imprese e – trascurando per un momento il probabile impatto sulle banche delle richieste dei relativi beneficiari di estenderne importo e durata – ancora ben poche delibere (e ancor meno erogazioni) hanno riguardato le Pmi. E la conversione del Dl Liquidità ha creato tre nuove asimmetrie di trattamento, che hanno ulteriormente svantaggiato le Pmi rispetto alle grandi imprese.

Differenze che possono distorcere la concorrenza interna: tranne rare eccezioni, le imprese sotto i 20 milioni di fatturato non potranno ri-

correre a Sace, perché il 25% di tale importo è appunto al massimo pari al tetto di operatività di Mcc (Medio-credito Centrale, che occorre saturare per rivolgersi poi a Sace: solo le imprese con fatturati superiori a quell'importo (o con un enorme costo del personale) potranno farlo.

### IL DIVARIO SUGLI STRUMENTI

C'è in primis un forte divario negli strumenti disponibili: in sede di conversione del Dl, le Pmi sono state escluse dalla garanzia Fcg (Fondo centrale di garanzia) sia sul factoring sia su prestiti obbligazionari e titoli di debito. Per potervi accedere, ci si dovrà rivolgere a Sace, e quindi – preliminarmente – aver saturato tutte le garanzie previste dall'articolo 13.

Le grandi imprese possono invece ricorrere direttamente ai finanziamenti garantiti da Sace ex articolo 1 del Dl. Dunque potranno fin da subito emettere prestiti obbliga-

zionari (al momento senza limiti nella natura soggettiva dei sottoscrittori, quindi anche gli stessi soci) che godranno di garanzia Sace e potranno factorizzare i crediti scaduti dei propri clienti, sempre con garanzia pubblica.

### IL RIFINANZIAMENTO

Le grandi imprese, in secondo luogo, potranno dedicare una parte della nuova finanza bancaria anche al rifinanziamento delle moratorie

The image shows a complex financial document with multiple columns and rows of data. It appears to be a comparison of two financing scenarios, labeled 'Finanziamenti/1' and 'Finanziamenti/2'. The document includes various tables with numerical data, likely representing interest rates, fees, and other financial metrics. There are also some text blocks interspersed between the tables. The overall layout is dense and technical, typical of a financial report or a detailed contract document.

#### L'AUTOCERTIFICAZIONE

Vi è infine un terzo ostacolo – notevolissimo – che vincola l'operatività delle banche con le Pmi: l'autocertificazione sui dati aziendali prevista dall'articolo 1-bis: destinata a ridurre la responsabilità per gli istituti che erogano la finanzia garantita da Sace, è invece molto modesta sui finanziamenti previsti dall'articolo 13, limitandosi ai dati di fatturato, dipendenti e investimenti. Nessuna delle informazioni aziendali diverse dalle precedenti è coperta da autocertificazione: la banca dovrà approfondire ben diversamente i dati delle Pmi rispetto a quelli delle grandi aziende, con evidenti conseguenze su tempi ed esito delle delibere.

#### TEMPI DI ISTRUTTORIA DOPPI

Le Pmi che riescono – per maggior dimensione – a superare i 5 milioni di intervento massimo del Fondo di garanzia per accedere alla copertura Sace sono comunque molto svan-

taggiate dalla necessità di un numero doppio di delibere e dai tempi conseguentemente molto dilatati: occorre preliminarmente saturare il tetto di Fcg. È difficile – e talvolta imprudente – che una banca sola soddisfi per intero la richiesta di credito di un'impresa. Così spesso occorrerà una pluralità di richieste di finanziamento, con altrettante delibere (ognuna con autonoma istruttoria e delibera Mcc, senza contare eventuali confidi). Solo decorso questo periodo – che non è breve – si potrà tornare al via e ripartire con nuove istruttorie (con i medesimi istituti o altri), sia bancarie sia presso Sace.

Per le Pmi si profilano dunque tempi doppi per gli stessi importi totali. Una speranza – non solo per le Pmi – è nel regolamento previsto dall'articolo 26, comma 16 del DL 34/2020 (decreto Rilancio), sugli strumenti finanziari in presenza di aumento di capitale sociale. Se approvato, aprirebbe un canale di finanziamento parallelo a quello bancario, sotto forma di obbligazioni e strumenti di debito non garantiti da Sace, ma sottoscritti da Fondo Patrimonio Pmi, con scadenza a 6 anni. I vantaggi di questo strumento (che è e rimarrà debito) sono una forma pressochè automatica di erogazione (per requisiti, importi e scadenze) e migliori flussi finanziari sottostanti.

Sono finanziamenti multipli fino a tre volte dell'aumento di capitale dell'imprenditore, nei limiti del 12,5% del fatturato, come ideale complemento alla finanzia bancaria, rispetto alla quale sono anche più vantaggiosi nei flussi (bullet rispetto a preammortamenti di 24-36 mesi, interessi a scadenza e non periodici, minori vincoli di governance). Si spera che il decreto arrivi in tempo per consentire agli imprenditori virtuosi (e liquidi) di completare la provvista finanziaria prima dei pagamenti di settembre.